

-----"CER SALA SOSTENIBILE"-----

-----con sede in Sala Baganza (PR)-----

-----\*\*\*-----

-----STATUTO-----

-----\*\*\*-----

-----TITOLO I. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO-----

**Art. 1 Denominazione**-----

E costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata "CER SALA SOSTENIBILE" (di seguito CER o l'Associazione).-----

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nel limite delle leggi statali e regionali.-----

**Art. 2 Sede e durata**-----

L'Associazione ha sede in Sala Baganza (PR), Via Vittorio Emanuele II n. 34.-----

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 13, è a tempo indeterminato.-----

**Art. 3 Scopo (Oggetto Sociale)**-----

Lo scopo prevalente dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.-----

L'Associazione si propone di operare in campo istituzionale, ambientale, sociale e culturale ed al fine di promuovere:-----

1. la diffusione e la produzione locale di energia rinnovabile;-----
2. l'efficienza energetica;-----
3. la riduzione delle emissioni locali di CO<sub>2</sub>;-----
4. la sostenibile gestione del territorio;-----
5. nuove forme di aiuto alle famiglie vulnerabili o in povertà energetica;-----
6. la mobilità elettrica e lo stoccaggio di energia elettrica rinnovabile.-----

Le finalità che guidano l'operato della CER sono sostanzialmente due:--

- Contribuire attivamente all'implementazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima comunale;-----
- Migliorare progressivamente la sostenibilità energetica di alcuni prioritari servizi per la collettività, anche al fine contribuire alla continuità stessa dei servizi e alla loro qualità.-----

Discendono da queste due finalità gli scopi specifici ambientali, sociali e culturali della CER.-----

Costituiscono scopi specifici ambientali della CER:-----

- Favorire l'aumento della produzione locale di energia elettrica da fonti rinnovabili;-----
- Promuovere l'efficienza energetica;-----
- Ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>.-----

Costituiscono scopi specifici sociali della CER:-----

- Ridurre i costi energetici di alcuni prioritari servizi per la collettività, anche al fine contribuire alla continuità stessa dei servizi e alla loro qualità;-----
- Introdurre nuovi strumenti di aiuto per le famiglie vulnerabili o in

povertà energetica.-----

Costituiscono scopi specifici culturali della CER:-----

- Diffondere la cultura energetica e della sostenibilità ambientale;-----  
- Promuovere l'autoconsumo individuale e collettivo, al fine di far crescere la CER e i benefici apportabili al territorio.-----

Per il conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:-----

- compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;-----

- assumere partecipazioni in altri organismi simili che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;-----

- avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali ivi inclusi i propri Soci di ogni tipo;-----

- promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione.-----

In particolare, l'Associazione potrà svolgere ogni attività inerente allo sviluppo e alla gestione della comunità energetica e delle altre iniziative promosse dalla medesima Associazione in linea con gli scopi istituzionali servendosi di servizi svolti da Soci o da enti, società e persone anche esterne all'Associazione.-----

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la CER potrà:-----

- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;-----

- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici;-----

- realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per la condivisione dell'energia, volti ad incrementare i propri introiti e quindi i benefici ai membri e alla collettività;-----

- sostenere e/o prendere parte a progetti innovativi, di ricerca e sperimentazione nel campo delle rinnovabili e della condivisione dell'energia, nonché dell'efficienza energetica;-----

- realizzare iniziative di solidarietà o sostenibilità, connesse all'implementazione del PAESC, inerenti ad esempio il risparmio idrico, la prevenzione dei rifiuti, il miglioramento della raccolta differenziata, il compostaggio domestico, la creazione e il mantenimento di aree verdi o nuove piantumazioni, la mobilità elettrica o leggera.-----

## -----TITOLO II. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI-----

### Art. 4 Patrimonio-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:-----

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;-----

- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;-----

- da eventuali contributi, donazioni e lasciti;-----

- da eventuali fondi di riserva;-----
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;-----
- da ogni altra entrata derivante o connessa con l'attività esercitata.-----

#### **Art. 5 Destinazione dei proventi e degli utili**-----

La destinazione dei proventi sarà normata attraverso il Regolamento interno della CER e riguarderà le diverse entrate provenienti dal GSE. Una parte degli utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per realizzare attività statutarie al fine di perseguire gli scopi istituzionali, ambientali, sociali e culturali dell'Associazione.-----

Inoltre, a norma di legge, la destinazione dei benefici economici conseguenti alla condivisione di energia è diversa a seconda dell'eventuale superamento del valore soglia del 55% (cinquantacinque per cento). Il cd Decreto CACER e le Regole Tecniche del GSE stabiliscono infatti che:-----

1. per percentuali della quota di energia condivisa inferiori al 55% la destinazione dei benefici economici conseguenti alla condivisione di energia non è soggetta a restrizioni;-----
2. per percentuali della quota che eccedono il valore soglia del 55%, l'importo della tariffa premio incentivante eccedentario è da destinare ai soli membri o soci delle CER diversi dalle imprese e/o ad utilizzo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.-----

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.-----

#### **Art. 6 Esercizio sociale**-----

Esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 15 (quindici) aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.-----

### **TITOLO III. SOCI**-----

#### **Art. 7 Soci**-----

Sono ammessi come soci indistintamente sia persone fisiche, sia persone giuridiche quali:-----

- autorità locali;-----
- associazioni;-----
- condomini;-----
- enti del terzo settore;-----
- cooperative;-----
- enti religiosi;-----
- piccole e medie imprese, a patto che partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è ammessa a condizione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.-----

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, si considera impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,

che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".-----

Nella nozione di autorità locali si ricomprendono inoltre, a titolo esemplificativo, gli enti ospedalieri, le aziende sanitarie locali, le Camere di Commercio, gli enti preposti all'istruzione ed il terzo settore.-----

I soci si distinguono in:-----

- Fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;-----

- Ordinari: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione inseriti in una configurazione;-----

- Sostenitori: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione condividendone i principi statutari, ma senza essere inseriti in una configurazione.-----

Tutti i soci saranno iscritti in un Registro dei Soci.-----

#### **Art. 8 Esclusione dei soci**-----

La qualità di socio si perde per decesso/cessazione, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.-----

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.-----

Fanno eccezione, nel solo caso di decesso o dimissioni, i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (ad esempio realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica) secondo modalità e condizioni tali da non compromettere l'equilibrio economico e finanziario dell'Associazione.-----

Inoltre, a norma di legge sono esclusi dalla CER:-----

- Grandi Imprese;-----

- PMI con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00 (produzione e commercio di energia elettrica);-----

- Clienti finali titolari di utenze in cui risulti attivo il servizio di Scambio Sul Posto, stante il fatto che l'energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell'energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell'energia elettrica incentivata e di quella autoconsumata.-----

#### **Art. 9 Diritti e doveri dei Soci**-----

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa per l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.-----

E considerato moroso il socio che ritarda di oltre 90 (novanta) giorni il versamento della quota associativa.-----

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata ed unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.-----

L'esclusione può avere luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di Associazione, sempre

su delibera motivata del Consiglio Direttivo.-----

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti La qualifica di Socio Ordinario da diritto:-----

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;-----
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi.-----

Tutti i soci hanno diritto indistintamente:-----

- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;-----
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative e ai progetti posti in essere dall'Associazione.-----

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che la valuterà in base a criteri tecnici di efficienza ed economicità della CER e criteri soggettivi riguardo all'onorabilità e alla coerenza con gli scopi di cui all'art.3.-----

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto-legale, fiscale, operativo-consequente alla sua adesione all'Associazione.-----

I soci sono obbligati:-----

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;-----
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;-----
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;-----
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;-----
- in base a quanto stabilito nel Regolamento, sarà data la possibilità ai soci di mettere a disposizione dell'Associazione il tetto del proprio immobile e/o eventuali pertinenze per la realizzazione eventuale di un impianto di energia rinnovabile.-----

La qualità di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:-----

- recesso;-----
- cancellazione per morosità;-----
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;-----
- esclusione.-----

Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile e agli articoli 5.7 e 5.8 del Regolamento Interno. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto al-

la associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.-----

**Art. 10 Esercizio dei poteri di controllo**-----

Per poteri di controllo si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche rinnovabili, sono attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento. I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.-----

**Art. 11 Partecipazione alla CER**-----

La Comunità energetica è autonoma, con partecipazione aperta e volontaria. È consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. L'entrata e l'uscita dalla CER saranno normate nel Regolamento interno.-----

**--TITOLO IV. ORGANI ASSOCIATIVI E ESERCIZIO DELLA COMUNITA' ENERGETICA--**

**Art. 12 Disposizioni particolari per la Comunità energetica**-----

La Comunità energetica, attraverso il proprio rappresentante legale, è soggetto referente ai sensi della normativa vigente ed è soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui è demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il Gestore dei servizi energetici Spa con facoltà di dare mandato ad un soggetto terzo quale soggetto referente.----

**Art. 13 Proprietà degli impianti**-----

La CER è proprietaria e/o ha la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.-----

**Art. 14 Organi sociali/associativi**-----

Gli organi dell'Associazione sono:-----

- il Consiglio direttivo;-----
- l'Assemblea dei soci;-----
- il Presidente;-----
- il Segretario;-----
- il Tesoriere.-----

**Art. 15 Consiglio Direttivo**-----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti tra i soci fondatori ed ordinari.-----

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti più volte. Nei primi 5 (cinque) anni e nel caso in cui i soci risultino pari o inferiori a 10 (dieci), su decisione dell'Assemblea l'associazione può essere amministrata anche dal solo Presidente come organo monocratico che, in tal caso, esercita tutti i poteri previsti in capo al Consiglio Direttivo dal presente Statuto.-----

Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.-----

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione e rimane in carica per 5 (cinque) anni.-----

Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Si incontra principalmente per predisporre il bilancio e deliberare l'ammontare della quota sociale.-----

Il Consiglio Direttivo viene riunito ogni volta che:-----

- il Presidente lo ritiene necessario;-----
- almeno due membri del Consiglio ne facciano richiesta;-----
- sempre e comunque almeno una volta all'anno.-----

Si incontra per predisporre il bilancio e deliberare l'ammontare della quota sociale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.-----

Ad esso spetta la nomina di collaboratori rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, nonché la conclusione di ogni accordo operativo per l'esercizio della Comunità energetica.-----

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.-----

#### **Art. 16 Presidente, Vicepresidenti e Tesoriere-----**

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, fino a due Vicepresidenti ed un tesoriere.-----

Funzione del Presidente e di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.-----

Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.-----

La funzione del Vicepresidente e di esercitare le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.-----

Tra le sue funzioni, il Tesoriere, deve: riscuotere le quote di iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e

dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.-----

#### Art. 17 Assemblea-----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.-----

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

L'Assemblea può essere tenuta anche per via telematica (tele/video conferenza) con possibilità di accesso controllata e riservata per ciascun socio.-----

L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro e ad esso demandato per Statuto.-----

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di Associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di due voti oltre al proprio.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza da un Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.-----

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario.-----

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, in sede di prima convocazione di almeno i tre quarti tra soci Fondatori e Soci Ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenienti e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.-----

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei predetti associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Hanno diritto di voto i soli soci Fondatori e Ordinari.-----

#### Art. 18 Scioglimento dell'Associazione-----

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati. Qualora non venisse raggiunto il quorum per lo scioglimento per assenza dei partecipanti nella misura necessaria allo scioglimento, la decisione è assunta dal Consiglio Direttivo.-----

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo provvedono alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e deliberano in ordine all'attribuzione del patrimonio.-----

#### -----TITOLO V. NORME GENERALI-----

#### Art. 19 Norme generali e rimandi-----

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto,  
si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, e ai principi genera-  
li dell'ordinamento giuridico.-----

---

Anthony Mori

Agostino Pizzani

Cristo Dellidieri

Georg